

BANDO DI GARA MEDIANTE LICITAZIONE

(L.P. 10/9/1993, n.26 - D.P.G.P. 30/9/1994 n.12-10/Leg. - L.11/2/1994, n.109 -

D.P.R. 21/12/1999, n.554 - D.P.R. 25/1/2000, n.34)

Prot. n. 643/53/05

Data di pubblicazione: 3 febbraio 2006

Scadenza del termine di presentazione della richiesta di invito: **15 febbraio 2006 ore 12.00**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** - Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496460, intende appaltare, a mezzo di licitazione, i seguenti lavori: **COSTRUZIONE DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA NANNO - TAIO**

- 1.1 **Descrizione dell'opera:** collettore intercomunale di fognatura nera;
- 1.2 **Luogo di esecuzione dei lavori:** opera lineare da eseguirsi nei Comuni di Nanno e di Taio;
- 1.3 **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:
 - realizzazione del collettore fognario intercomunale di adduzione all'impianto di depurazione di Taio;
 - realizzazione della condotta principale dell'acquedotto potabile di adduzione a Nanno e Portolo;
 - realizzazione di un ponte canale per l'attraversamento del fiume Noce con la condotta fognaria;
 - realizzazione di un fabbricato adibito a stazione di pompaggio presso l'abitato di Portolo completo di tutti gli impianti e dei macchinari;
 - realizzazione di una vasca adibita a preispessitore aerato all'interno dell'area dell'impianto di depurazione a Taio;

- realizzazione di una vasca adibita a sghiaiatore scolmatore all'esterno dell'area dell'impianto di depurazione a Taio;
- realizzazione di una vasca per il pompaggio dei reflui all'interno dell'area dell'impianto di depurazione a Taio;
- ampliamento della palazzina servizi all'interno dell'area dell'impianto di depurazione a Taio;
- ripristino di tutte le superfici allo stato preesistente.

1.4 **Termine di esecuzione dei lavori:** 780 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna;

1.5 **I lavori sono finanziati nel seguente modo:** fondi del bilancio provinciale;

1.6 **I pagamenti** saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad Euro 350.000,00.- (art. 15 Capitolato Speciale d'Appalto);

1.7 **Importo complessivo di appalto: EURO 4.410.000,00.-** di cui:

- a) EURO 4.264.687,39.- per lavorazioni soggette a ribasso.
- b) EURO 145.312,61.- per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza (di cui Euro 34.467,09.- per oneri della sicurezza specifica);

1.8 **Classificazione dei lavori:**

1.8.1. **Categoria Prevalente: OG6** (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per **EURO 2.749.506,40.-** di cui:

- a) EURO 2.679.853,07.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) EURO 69.653,33.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (legge 46/90):

“opere da idraulico ed elettromeccaniche” (cat. **OS22**) per EURO 173.091,77.- di cui:

- a) EURO 168.706,83.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) EURO 4.384,94.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, sarà tenuto, **pena l'esclusione dell'offerta**, a subappaltare interamente le predette lavorazioni.

1.8.2 **Categorie Scorporabili o Subappaltabili:**

- 1) Cat. **OS30** (impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi) per **EURO 310.047,46.-** di cui:
-EURO 302.193,02.- per lavorazioni soggette a ribasso;

-EURO 7.854,44.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

2) Cat. **OS21** (opere strutturali speciali) per **EURO 633.819,14.-** di cui:

-EURO 617.762,57.- per lavorazioni soggette a ribasso;

-EURO 16.056,57.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

3) Cat. **OS18** (componenti strutturali in acciaio o metallo) per **EURO 405.373,01.-** di cui:

-EURO 395.103,68.- per lavorazioni soggette a ribasso;

-EURO 10.269,33.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

4) Cat. **OG3** (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) per **EURO 276.786,90.-** di cui:

-EURO 269.775,05.- per lavorazioni soggette a ribasso;

-EURO 7.011,85.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie **OS30, OS21, OS18 e OG3** a qualificazione obbligatoria sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente sarà tenuto, pena l'esclusione dell'offerta, a subappaltare interamente le predette lavorazioni.

La categoria OG11 non assomma in sé le categorie OS3, OS5, OS28 e **OS30**, per cui non è ammessa la partecipazione alla gara di imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11, in quanto le diverse categorie non sono tra loro fungibili

Il contratto d'appalto sarà stipulato a corpo e a misura.

L'opera non è suddivisa in lotti.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta prezzi unitari, da determinarsi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ("Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"), dell'art. 15, comma 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione della L.P.26/93 approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 10-12/Leg. e, per quanto compatibile, dell'art. 90 del D.P.R.554/99.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell'art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 30/9/1994, n. 12-10/Leg., e s.m.), come sostituito con D.P.P. 18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg..

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93 e s.m., sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 15 giugno 1909, n. 422, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.;
- d) le associazioni temporanee fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
- e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C. costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C.
- f) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.

L'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di associazione temporanea di imprese.

Qualora l'Impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo abbiano i requisiti richiesti dal presente bando possono associare altre imprese, anche in possesso di qualificazione per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo a base d'appalto e che l'ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/99).

Ai sensi dell'art. 36, comma 4 bis, della L.P. 26/93, è vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, nonchè la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di Impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi, pena l'esclusione di **tutti** i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 109/94 e s.m. è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 10 comma 1 lett. b) e c) della legge 109/94 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge 109/94 e s.m., è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati, qualora il consorzio stabile partecipi in proprio.

Non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di verificare l'esistenza di situazioni di collegamento sostanziale idonee ad alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93, non possono partecipare le imprese ai cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente bando ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno i lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti potranno partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara per un importo corrispondente o superiore alla classifica III, saranno ammessi alla gara qualora l'attestazione SOA riporti l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000.

4.2 REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPR 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

4.3 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI, DI TIPO ORIZZONTALE

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo orizzontale (associazioni temporanee di imprese, consorzi e altri soggetti), i requisiti di cui al precedente paragrafo 4.1 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e dalle altre imprese associate o consorziate nella misura minima del 10%, tenuto conto che cumulativamente le associate o consorziate devono raggiungere i minimi richiesti per le imprese singole. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

4.4 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo verticale (associazioni temporanee di imprese, consorzi e altri soggetti), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

4.5 REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L. 109/94, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 13.

I soggetti di cui al precedente punto 3, lettere d), e) ed f) di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi di cui al precedente punto 4.3 e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi di cui al precedente punto 4.4.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

5. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

5.1 INOLTRO DELLE RICHIESTE

Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente licitazione, dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:

- a) in lingua italiana;
- b) in carta legale o resa legale;
- c) contenente l'indicazione del numero di partita I.V.A. e del codice fiscale dell'Impresa;
- d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore;
(nel caso di imprese che intendano presentare offerta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata; dovrà inoltre recare l'indicazione della qualifica attribuita a ciascuna Impresa nell'ambito dell'Associazione, nonché l'indicazione del tipo di raggruppamento che si intende costituire (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione);
- e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'Impresa nonché la seguente dicitura: **“GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE DI FOGNATURA NERA NANNO - TAIO”**.
- f) corredata dai documenti indicati dal successivo paragrafo 5.2.

La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Appalti contratti e gestioni generali – Ufficio Appalti, Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2006

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;

- mediante consegna diretta all'ufficio Appalti – Via Dogana, 8 – 1[^] piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento.

La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (farà fede il timbro di spedizione postale).

E' onere del concorrente preconstituirsì la prova della spedizione nel termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa.

Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.

AVVERTENZE:

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall'Amministrazione ed allegato al presente bando di gara.

La scrupolosa compilazione del modello agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, a pena d'esclusione, dal paragrafo successivo.

5.2 DICHIARAZIONI DA PRESENTARE

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, le domande di invito alla gara, pena la non ammissione, devono essere corredate dalla documentazione attestante i requisiti di partecipazione, di seguito indicata:

- 1) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), eventualmente utilizzando il modello allegato al presente bando (vedasi avvertenze punto 5.1), attestante:
 - a) il possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare,
(se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000.
 - b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 della L.P. 26/93 e s.m.; la dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione e pertanto il concorrente dovrà dichiarare:

- b.1 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, ivi compresa l'amministrazione controllata e straordinaria, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;
- b.2 di non aver in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
- b.3 di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale **e di essere a diretta conoscenza** che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo:

la dichiarazione deve fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- *il titolare dell'Impresa se trattasi di Impresa individuale;*
- *ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo;*
- *i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;*
- *gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali;*
- *i direttori tecnici in tutti i casi precedenti;*
- *i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti;*
- *i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: nel caso in cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, l'impresa dovrà dimostrare la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata indicando espressamente gli atti o le misure adottati.*

Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Si consiglia il concorrente di dichiarare le condanne riportate dai soggetti sopra individuati che potrebbero essere valutate dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi.

- b.4 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Ente appaltante;
- b.5 - (se *nella provincia territorialmente competente è stato istituito il Durc*) di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
ovvero
- (se *nella provincia territorialmente competente non è stato istituito il Durc*) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;

In entrambi i casi devono essere indicate tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'Impresa con riferimento all'INPS, INAIL e CASSA EDILE; qualora l'Impresa non abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, nella dichiarazione deve essere specificatamente chiarito che la mancanza di riferimento allo stesso Ente discende dalla non configurabilità in capo all'Impresa dell'obbligo suddetto;

- b.6 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
- b.7 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- c) la non applicazione all'impresa delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- e) che alla gara non partecipano altre imprese controllate o controllanti l'impresa concorrente ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile;
- f) che non ricorre il divieto di cui all'art. 20, commi 10 e 11, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto;
- g) che l'impresa non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210;
- h) *(se consorzio di cui all'art. 10, c. 1 lett. b) L. 109/94)* l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 13, comma 4 L. 109/94;
(se consorzio di cui all'art. 10, c. 1 lett. c) L. 109/94):
- se il consorzio partecipa per conto di una o più consorziate:
l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e che le medesime non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 13, comma 4 L. 109/94;
 - se il consorzio partecipa in proprio:
che le imprese consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 12, c. 5 L. 109/94;
(se consorzio di cui all'art. 10, c. 1 lett. e) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio; *(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 10, c. 1 lett. e)* l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;
- i) *(solamente per i raggruppamenti temporanei)* la tipologia del raggruppamento che si intende costituire *(scegliere le ipotesi che ricorrono: orizzontale, verticale, misto, in cooptazione)*, le imprese che lo compongono e l'indicazione della capogruppo e mandataria;

- 2) Al solo fine di procedere alla selezione dei concorrenti idonei così come previsto dall'art. 38, comma 3, della L.P. 26/93 e dall'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, le imprese dovranno dichiarare, con le modalità sopra indicate:
- a) l'importo MEDIO annuo della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta realizzata nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente bando di gara (**2001/2005**); il concorrente potrà indicare l'importo riferito al quinquennio 2000/2004, avendo cura di precisare che il mancato riferimento all'anno 2005 discende dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA, del modello unico o del mancato deposito del bilancio relativi all'anno 2005, in conseguenza della vigenza dei termini fissati dalla normativa per tali adempimenti);
si precisa che per attività indiretta si intende quella svolta attraverso Società consortili costituite secondo le disposizioni di cui all'art. 96 del D.P.R. 554/99 o attraverso Consorzi dei quali l'Impresa faccia parte e che abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati;
 - b) l'ammontare dei lavori nella categoria prevalente - eseguiti e contabilizzati - nell'ultimo quinquennio precedente l'anno di pubblicazione del presente bando di gara **2001/2005**, compresi i lavori assunti in regime di subappalto;
 - c) l'ubicazione della sede legale, della principale sede amministrativa e degli stabilimenti, (per stabilimento si intende un fabbricato dove si svolge attività produttiva - industriale, risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) e il numero dei dipendenti dell'Impresa all'atto di presentazione della domanda di partecipazione suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le varie sedi I.N.P.S. provinciali.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese la dichiarazione di cui al presente punto 2 dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppate, tenendo conto che:

- per l'attribuzione del punteggio concernente l'elemento di cui alla lettera c) si dovrà considerare solo l'ubicazione della sede legale, della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento della capogruppo, come previsto dall'art. 23, commi 10 e 11 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993;
- per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, l'elemento di cui alla lettera b) sarà valutato unicamente con riguardo alla capogruppo, come previsto dall'art. 23, comma 11 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993.

5.3 INFORMAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 5.2 possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto del presente bando.

Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un'associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.2 devono riferirsi ad ogni singola Impresa e devono essere rese dal rappresentante legale della stessa.

Nel corso della procedura di selezione, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti i chiarimenti necessari ai fini della decisione in merito all'ammissione alla fase successiva della gara.

L'omissione della dichiarazione di uno o più degli elementi di cui al precedente punto 5.2, n. 2), non consentendo all'Amministrazione la valutazione dell'impresa secondo i criteri indicati nell'art. 23, comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, comporterà la non attribuzione del relativo punteggio ai fini della selezione dei concorrenti da invitare.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dall'amministrazione per l'impresa aggiudicataria, secondo le modalità che saranno indicate nell'invito. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a **verifica a campione** dei medesimi requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie ai sensi dell'art. 41, comma 5, della L.P. 26/93 e s.m. .

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93, è in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni suindicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

6. SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.P. 26/93, qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci, l'Amministrazione procede ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.P. 26/93 e dell'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, qualora le Imprese da invitare siano in numero superiore a 30 e inferiore od uguale a 100, l'Amministrazione fissa il numero delle imprese da invitare in 30. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiesti siano in numero superiore a 100, l'Amministrazione determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30% del numero dei richiedenti idonei, arrotondato per eccesso al numero pari più vicino.

La scelta dei concorrenti da invitare avviene nel modo seguente:

- a) per metà del numero determinato come sopra con sorteggio effettuato secondo le modalità di cui all'art. 23, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. 26/93;
- b) per la rimanente metà del numero determinato come sopra in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, secondo le modalità di cui all'art. 23, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42, della L.P. 26/93, le singole lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, sono subappaltabili fino al loro intero importo risultante dall'offerta, fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni e degli eventuali oneri di sicurezza che l'appaltatore intende subappaltare non può superare il 30%

dell'importo dato dalla somma dell'offerta per i lavori di tutta la categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la stessa categoria.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta dalla legge una speciale abilitazione dovranno essere interamente affidate in subappalto ad impresa abilitata, senza tuttavia che questo incida sulla quota massima subappaltabile del 30%, qualora il concorrente sia privo dell'abilitazione richiesta o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento. Le opere per la sicurezza connesse alle predette lavorazioni specialistiche potranno essere affidate in subappalto, fino all'intero importo indicato al punto 1.8.1. del bando, senza che questo incida sulla quota massima subappaltabile del 30%.

Le opere rientranti in categorie diverse da quella prevalente sono subappaltabili o affidabili in cottimo per l'intero loro importo, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

Per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30, OS21 e OS18 il subappalto non potrà essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

Il concorrente privo di adeguata qualificazione per le categorie scorporabili e subappaltabili **OS30, OS21, OS18 e OG3** a qualificazione obbligatoria dovrà affidare tali opere in subappalto.

Nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie, la fornitura non potrà essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà rendere un'apposita dichiarazione indicante le lavorazioni che intende subappaltare, secondo le modalità che verranno meglio specificate nell'invito a licitazione.

L'impresa aggiudicataria potrà essere autorizzata a subappaltare o ad affidare in cottimo solo le lavorazioni individuate all'atto dell'offerta con tale dichiarazione. Per quanto non previsto dall'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m. si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto sopradescritta, di trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle **fatture quietanzate** relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa impresa aggiudicataria al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata trasmissione delle stesse, il subappaltatore potrà avvalersi della procedura prevista all'art. 25 del regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993.

8. GARANZIE

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di una cauzione provvisoria, secondo le modalità che verranno indicate nell'invito a licitazione, per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) dell'importo a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a prestare le ulteriori forme di garanzia relative al contratto di appalto di cui all'art. 30 comma 2 della legge 109/94 e s.m. (cauzione definitiva), 30 comma 3 della stessa legge e 103 del D.P.R. 554/99, secondo le indicazioni che saranno fornite nell'invito a licitazione. La polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 1 del D.P.R. 554/1999, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori, dovrà prevedere una somma assicurata come di seguito indicata:

- partita 1: per opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;
- partita 2: per opere ed impianti preesistenti: Euro 3.000.000,00.-;
- partita 3: per spese di demolizione e sgombero: Euro 500.000,00.-.

La polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 1 del D.P.R. 554/99 dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, con l'avvertenza che, in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1397 di data 18 giugno 2004, il medesimo decreto si applica ai lavori pubblici della Provincia con esclusione delle condizioni che rinviano all'istituto della validazione di cui all'art. 30 comma 6 della legge 109/94.

Per quanto attiene alla cauzione provvisoria e definitiva restano ferme le direttive dettate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e s.m.

Alla cauzione provvisoria e definitiva di cui all'art. 30 comma 2 della legge 109/94 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 11-quater della medesima legge 109/94.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti dall'Amministrazione entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del regolamento di attuazione della L.P.26/1993, per le motivazioni d'urgenza indicate nella determinazione n. 104 di data 7 settembre 2005, assunta dal Dirigente del Servizio Opere Igienico - Sanitarie, **il termine minimo per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di spedizione degli inviti, sarà ridotto alla metà.**

I documenti da presentare unitamente all'offerta, nel caso l'Impresa sia invitata, saranno indicati nella lettera d'invito a licitazione.

Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipulazione del relativo contratto, sempre che il ritardo non sia totalmente o parzialmente imputabile allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).

Imprese che hanno in corso o hanno avuto recentemente modifiche societarie: l'Impresa richiedente che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in Società preesistenti o di nuova costituzione, fusioni, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabili da parte della stazione appaltante, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Gli elaborati tecnici ed il capitolato speciale d'appalto sono in visione presso il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti, Via Dogana 8 - Trento.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di verificare l'esistenza di situazioni di collegamento sostanziale idonee ad alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e s.m.

Il presente Bando viene pubblicato, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 26/93:

- all'Albo e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento dal giorno 3 febbraio 2006 al giorno 15 febbraio 2006;
- per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 5 di data 3 febbraio 2006.

Nell'invito a licitazione saranno specificate le modalità di partecipazione e le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

Si rammenta che al fine di agevolare la partecipazione alla gara è disponibile per gli interessati un modello di richiesta di invito, contenente la dichiarazione da rendere con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con le avvertenze di cui al paragrafo 5.1. Nel caso di imprese partecipanti in associazione temporanea è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Laura Lucianer – tel: 0461/496427

**10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
- 5) responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Trento, 1 febbraio 2006

IL DIRIGENTE
- dott. Tommaso Sussarellu -

LC/LL

Allegati:

A) - modello richiesta di partecipazione